

Infatti, per le motivazioni meglio indicate nei capi che precedono, i citati permessi, inefficaci anche in conseguenza dell'assenza di valida autorizzazione paesaggistica, risultavano essere stati rilasciati in violazione delle norme di legge e di regolamento.

*In Salerno con condotta perdurante fino alla data del 20 novembre 2013
(data di esecuzione del sequestro preventivo delle opere in corso di realizzazione).*

oooooooooooooooooooooooooooo

RAINONE Eugenio - DATTILO Maurizio Nicola Giuseppe - CHECHILE Rocco - DE LUCA Vincenzo - AVOSSA Eva - CALABRESE Gerardo - CASCONE Luca - CONFORTI Luciano - DE MAIO Domenico - DE PASCALE Augusto - GUERRA Ermanno - FIORE Aniello - MARAIO Vincenzo - PICARONE Francesco - DE ROBERTO Bianca - GENTILE Nicola Massimo - PELOSIO Davide:

N) del reato di cui agli artt. 110 c.p. - 44 lett. C), in relazione all'art. 30 D.P.R. n. 380/2001, perché, ciascuno per la propria parte del costruendo edificio CRESCENT,

RAINONE Eugenio, nelle qualità di amministratore unico e legale rappresentante della "CRESCENT s.r.l.", nonché **DATTILO Maurizio Nicola Giuseppe**, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della s.r.l. "SVILUPPO IMMOBILIARE SANTA TERESA", e **CHECHILE Rocco**, quale titolare, per il tramite di una fiduciaria, del 51% del capitale di quest'ultima società, con le condotte meglio descritte per ciascuno di loro ai capi che precedono,

in concorso con i componenti della Giunta Comunale di Salerno che adottavano le delibere analiticamente indicate nella prima parte del precedente capo L), **nonché con i funzionari del medesimo Comune** che rilasciavano i pareri e i permessi di costruire parimenti indicati nel precedente capo L),

trasformavano la destinazione urbanistica ed edilizia dell'area interessata dalla costruzione dell'edificio denominato "CRESCENT" (sia per la parte SUBUMI n. 2 relativa al 2° lotto funzionale avente ad oggetto il settore 1 dell'edificio e al 1° lotto funzionale avente ad oggetto i settori 2, 3, 4 e 5, sia per la parte SUBUMI n. 1, ex area Jolly Hotel, avente ad oggetto il settore 6 dell'edificio), in violazione degli strumenti urbanistici vigenti, in tal modo realizzando una lottizzazione abusiva dei terreni interessati dall'intervento edilizio.

*In Salerno, con condotta perdurante fino alla data del 20 novembre 2013
(data di esecuzione del sequestro preventivo delle opere in corso di realizzazione).*

oooooooooooooooooooooooooooo

Premesso, in linea generale:

che, nell'udienza preliminare, come più volte sottolineato anche dalla Corte Costituzionale, "l'apprezzamento del giudice non si sviluppa.., secondo un canone, sia pur prognostico, di colpevolezza o innocenza, ma si incentra sulla ben diversa prospettiva di delibare... se risulti o meno necessario dare ingresso alla successiva fase del dibattimento";

che la funzione dell'udienza preliminare non è mutata a seguito delle ultime modifiche legislative, in quanto "anche l'obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell'orizzonte prospettico del giudice rispetto all'epilogo decisionale, attraverso gli strumenti di integrazione probatoria previsti dagli artt. 421-bis e 422-bis cod. proc. pen., non attribuisce allo stesso il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza colpevolezza dell'imputato", poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori, secondo il dato letterale del novellato terzo comma dell'art. 425, "è sempre e comunque diretta a determinare, all'esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta più stabile per la tendenziale



completezza delle indagini, la sostenibilità dell'accusa in giudizio e, con essa, l'effettiva, potenziale, utilità del dibattimento" (Sez. Un., n. 39915 del 30/10/2002);

che, in tale ambito, il proscioglimento deve essere pronunciato, dal giudice dell'udienza preliminare, solo se ed in quanto la situazione di innocenza sia ritenuta non superabile in dibattimento dall'acquisizione di nuove prove o da una diversa e possibile rivalutazione degli elementi di prova già acquisiti, vale a dire soltanto nelle ipotesi nelle quali non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire ad una diversa soluzione, con la conseguenza che l'insufficienza e la contraddittorietà degli elementi, che legittimano la pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, ai sensi dell'art. 425, comma 3, cod. proc. pen., devono avere caratteristiche tali da non poter essere considerate ragionevolmente superabili in sede di giudizio;

che, in definitiva, *"in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni valutative, ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il Gup deve limitarsi a verificare se tale situazione possa essere superata attraverso le verifiche e gli approfondimenti propri della fase del dibattimento, senza operare valutazioni di tipo sostanziale che spettano, nella predetta fase, al giudice naturale"* (Sez. 6, n. 6765 del 24/01/2014);

che, in tale contesto normativo, l'interesse alla ragionevole durata del processo, tutelato da norme costituzionali e sovranazionali più volte invocate in sede di discussione, è garantito anche dalla facoltà, ampiamente riconosciuta all'imputato, di accedere a forme alternative ed abbreviate di definizione del procedimento, cui nella specie non si è fatto ricorso;

che, d'altro canto, il decreto di rinvio a giudizio non può contenere un'articolata motivazione della decisione, dovendo il giudice limitarsi, secondo l'espresso disposto di cui all'art. 429, comma 1, lett. d) c.p.p., alla *"indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono"*, espressione che tuttavia non esime da una sintetica valutazione quanto meno delle più significative eccezioni formulate dalle parti, circa l'efficacia dimostrativa delle medesime fonti di prova, quando le stesse abbiano lo scopo di dimostrare l'insostenibilità dell'accusa in giudizio.

Rilevato, con riferimento al caso specifico:

che l'impianto accusatorio, nel suo complesso, è fondato sugli elementi di prova desumibili:

- dalle indagini espletate dalla PG – CC Comando Provinciale di Salerno;
- dalle dichiarazioni rese alla PG e ai PP.MM. da persone informate sui fatti e specificamente da MICCIO Gennaro, NAVA Maria Luisa, PANZERA Assunta, GUARDASCIONE Carlo, CUOMO Alberto e SALUSTRO Corrado;
- dalle dichiarazioni raccolte nel corso degli interrogatori resi da taluni degli odierni imputati e da altre persone in origine sottoposte ad indagine, la cui posizione è stata in seguito stralciata (cfr. in particolare interrogatori DE ROBERTO Bianca e MARANCA Paolo);
- dalle relazioni di C.T. del collegio composto dall'Ing. Luigi BOERI, dall'Arch. Riccardo CIUTI e dal Geom. Rinaldo CHERICONI, depositate in data 5.9.2012 e 18.1.2013;
- dalla copiosa documentazione amministrativa acquisita nella fase delle indagini;
- dalle sentenze emesse dagli organi di giustizia amministrativa chiamati ad occuparsi della legittimità di parte degli atti adottati nelle complesse procedure urbanistiche ed edilizie oggetto d'imputazione, con particolare riguardo alle sentenze emesse dal Consiglio di Stato in data 23\12\13 e 26\03\14;

che gli argomenti proposti dalla generalità dei difensori, per contestare la rilevanza indiziaria delle indicate fonti di prova, attengono, in massima parte:

- all'asserita discordanza tra le illegittimità prospettate dai PP.MM. e quelle ritenute sussistenti dagli organi di giustizia amministrativa, con decisioni delle quali si prospetta l'efficacia vincolante per il giudice penale, anche sotto il profilo della sanabilità dei vizi;

- all'impossibilità di configurare il dolo intenzionale, in relazione ai contestati delitti di abuso d'ufficio, per essere le condotte antecedenti alla concreta individuazione dei soggetti privati in ipotesi favoriti;

- alla natura pubblica dell'iniziativa urbanistico – edilizia, che non permetterebbe di configurare il reato di lottizzazione abusiva;

che, ferma restando la necessità di un adeguato approfondimento dibattimentale, il primo argomento appare *prima facie* destituito di fondamento, sia perché, com'è noto, al giudice penale è preclusa la valutazione della legittimità dei provvedimenti amministrativi che costituiscono il presupposto dell'illecito penale, qualora sul tema sia intervenuta una sentenza irrevocabile del giudice amministrativo, soltanto per quei profili di illegittimità che siano stati dedotti ed effettivamente decisi in sede amministrativa (cfr. Cass. Pen., Sez. 1, n. 11596 del 11/01/2011, in proc. Keller), laddove, nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha testualmente affermato, nella sentenza del 23\12\13, l'inammissibilità di tutte le censure volte a far valere i vizi di invalidità diretta del PUA, per contrasto con il PUC, ed i vizi di invalidità derivata degli atti conseguenti, che invece formano oggetto di una parte significativa dei capi d'accusa; sia perché il medesimo Consiglio di Stato ha pur sempre sancito l'illegittimità delle autorizzazioni paesaggistiche, con ricadute di carattere tutt'altro che formale, come attestato dall'esito della rinnovata procedura, il cui espletamento - a prescindere dalle valutazioni espresse dal Consiglio di Stato nella decisione del 26\03\14, rilevanti esclusivamente sotto il profilo della sanabilità amministrativa – è del tutto inconferente, ai fini dell'invocata estinzione dei reati paesaggistici, se non altro per la mancanza di una norma specifica che preveda un simile effetto;

che l'analisi complessiva della vicenda, specie in relazione alle decisioni adottate sulla ripartizione degli oneri per le spese di urbanizzazione, solo in parte poste a carico dei privati, in contrasto con le previsioni del PUC e con le ben più gravose stime operate dall'Agenzia del Demanio, per la determinazione del prezzo dei suoli, in seguito utilizzate come parametro anche per la cessione ai costruttori, induce a ritenere senz'altro sostenibili, in giudizio, le accuse di abuso d'ufficio finalizzato a favorire i soggetti attuatori, per quanto soltanto alcuni di essi fossero già identificati con certezza nella fase iniziale della procedura;

che l'ipotizzato contrasto del piano attuativo con lo strumento urbanistico generale e la rilevata insufficienza delle opere di urbanizzazione, sia quelle esistenti, sia quelle in concreto pianificate, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la contestazione del reato di lottizzazione abusiva (cfr., tra le altre, Cass. Pen., Sez. 3, n. 17835 del 2011), illecito che, per giurisprudenza consolidata, non è suscettibile di sanatoria attraverso la successiva modifica dei piani urbanistici, per l'ovvia mancanza del requisito della cd. doppia conformità;

che non appare priva di fondamento l'attribuzione di quest'ultimo reato anche a chi ha liberamente scelto di proseguire l'attività di costruzione, nella consapevolezza dei rilievi da più parti formulati circa la legittimità della procedura, come ben evidenziato nell'ordinanza emessa dal Consiglio di Stato il 16\11\12;

che non è infine condivisibile la tesi secondo la quale la documentazione da ultimo depositata in udienza (variante PUC 2013) dimostrerebbe la sopravvenuta insussistenza dei reati di abuso d'ufficio, quale conseguenza della modifica della norma extrapenale violata, essendosi da tempo chiarito in giurisprudenza, a prescindere da ogni altro rilievo circa l'esatta identificazione della condotta illegittima, che *"nell'abuso di ufficio connesso ad una violazione di legge, questa si pone come mero presupposto di fatto per l'integrazione del delitto e la sussistenza di tale requisito deve essere ricercata e valutata con riferimento al tempo in cui il reato è stato commesso, con la conseguenza che ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 323 cod. pen. è irrilevante l'abrogazione sopravvenuta della disposizione di legge"* (così Sez. 6, n. 18149 del 07/04/2005);

che non ricorrono, in definitiva, le condizioni per emettere una sentenza ex art. 425 c.p.p., essendo invece necessario un adeguato approfondimento dibattimentale, nel cui ambito sarà anche possibile verificare i diversi livelli di partecipazione soggettiva degli imputati, questione che, per le ragioni indicate in premessa, non può essere affrontata e risolta in udienza preliminare;

VISTI

gli artt. 429 c.p.p. 132, 133 D. L.vo n. 271/1989,

P.Q.M.

dispone il rinvio a giudizio degli imputati sopra elencati, per i reati loro rispettivamente ascritti, indicando per la comparizione l'udienza del 23\12\2014, ore 9:00 ss., innanzi al Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, Seconda Sezione Penale, Secondo Collegio, Palazzo di Giustizia di Salerno, con avvertenza agli imputati che, non comparendo, saranno giudicati in assenza.

Dispone la notificazione del presente decreto, tramite P.G., agli imputati e alle pp.oo. non presenti alla lettura del dispositivo.

Avverte le parti che devono, a pena di inammissibilità, depositare nella cancelleria del giudice del dibattimento, almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza, la lista degli eventuali testimoni, periti o consulenti tecnici, e delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., con l'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame.

Salerno, 7.11.2014

Il Cancelliere

Assistente giudiziario
dot.ssa Anna Annunziato

Il G.U.P.
(dr. Sergio De Luca)

